

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 050/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 015/CGF– RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2012

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIVIDORI GIANLUCA;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINI MATTIA;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LEACCHE MANOLO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA OLBIA 1905/ALBALONGA DEL 6.6.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell’8.6.2012)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisioni pubblicate nel Com. Uff. n. 216 dell’8.6.2012 irrogava a Pividori Gianluca la sanzione della squalifica per 4 gare effettive perché: “calciatore in panchina vi si allontanava per circa 50 metri, raggiungeva un A.A. al quale rivolgeva proteste e gravi offese. Tornato nella propria panchina, prima della notifica del provvedimento di espulsione, sferrava un calcio contro la panchina rompendo il vetro di protezione”; a Marini Mattia la sanzione della squalifica per 3 gare effettive per “avere, al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A., minacciandolo altresì di morte”; a Leacche Manolo la sanzione della squalifica per 2 gare effettive per “avere, al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A.”.

Preso atto che nel reclamo la società ricorrente deduce che il comportamento dei calciatori sanzionati sarebbe stato fortemente condizionato dall’atteggiamento non corretto dei componenti della terna arbitrale e, per quanto riguarda in particolare il Marini e il Leacche, costoro non avrebbero rivolto ingiurie alla terna arbitrale ma avrebbero contraccambiato le offese ricevute da tifosi locali.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano in modo inequivocabile dal rapporto dell’arbitro e di un suo assistente.

Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012)**
- 3. RICORSO DEL SIG. MARINO MARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ ACIREALE CALCIO 1946 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012)**

Alla società ricorrente è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 4.5.2012 per violazione degli artt. 1 C.G.S., 94 ter, comma 2, e 91 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.);

- al signor Mario Marino, all'epoca dei fatti direttore responsabile della detta società, è stata inflitta la sanzione dell'inibizione per mesi 5, a seguito del detto deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 C.G.S., 94 ter, comma 2, e 91 delle N.O.I.F.;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- nella decisione impugnata è stato rilevato che l'accordo economico tra l'Acireale e il proprio calciatore Fusseini Abdullah, pur sottoscritto dalle parti, non è stato trasmesso dalla società al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Ciò in violazione dell'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F., del precedente art. 91, che prescrive in capo alle società l'obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento, nonché dell'art. 1, comma 1, C.G.S. risolvendosi nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare l'agire dei soggetti dell'ordinamento sportivo;

- i ricorrenti denunciano la contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, poiché:

a) il calciatore Fusseini e la società Acireale non hanno mai sottoscritto alcun valido accordo economico su apposito modulo federale approvato dalla L.N.D.;

b) la mancata richiesta di reintegra da parte del calciatore costituisce un evidente indice di una sua condizione fisica incompatibile con l'attività agonistica richiesta ad un calciatore tesserato a una società di Serie D, mentre il mancato deposito dell'accordo economico (*rectius*, della scrittura privata) conferma l'insussistenza della superiore asserita violazione, considerando anche la facoltà di risoluzione per inidoneità fisica consentita alla società ove l'infortunio si protragga oltre i sei mesi, come nella specie;

- i ricorrenti concludono chiedendo la riforma della decisione gravata e una congrua riduzione delle sanzioni irrogate;

ritenuto che:

- le sanzioni contestate sono state legittimamente irrogate data la violazione dell'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F. che prescrive, a cura della società ed entro un dato termine, il deposito degli accordi economici annuali sottoscritti con i calciatori tesserati;

- il fatto secondo cui il calciatore Fusseini e la società Acireale non hanno sottoscritto l'accordo economico su apposito modulo federale approvato dalla L.N.D., non è di per sé circostanza esimente (ma semmai aggravante) essendo sufficiente, ai fini dell'infrazione, l'esistenza oggettiva di un accordo e il suo mancato deposito da parte della società;

- la mancata richiesta di reintegra da parte del calciatore non esime da responsabilità la società né elimina la violazione dell'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F.;

- non risulta che la società abbia esercitato la facoltà di risoluzione per inidoneità fisica;

- sussiste anche la violazione dell'art. 91 N.O.I.F., in tema di osservanza dei doveri posti a carico delle società di assicurare ai propri tesserati lo svolgimento dell'attività sportiva;

- non sussistono i presupposti per disporre la riduzione delle sanzioni irrogate; tra l'altro, ai fini della quantificazione delle sanzioni, la Commissione Disciplinare Nazionale ha specificamente valutato "il particolare e complesso iter del tesseramento del Fusseini Abdullah, nonché la circostanza che il calciatore, che pure avrebbe potuto, non ha mai richiesto di essere reintegrato né ha provveduto al deposito del proprio accordo economico, rimanendo di fatto inerte di fronte alla irregolare situazione determinatasi";

Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania) e dal signor Marino Mario.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART.39 C.G.S. DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL AVVERSO L'OBBLIGO PER LA RECLAMANTE DI CORRISPONDERE LA SOMMA €2.130,00 AL SIG. ANGELOCORE MARCO (Provvedimento del Collegio Arbitrale – L.N.D. prot. 25.12 del 23.04.2012)

La Polisportiva Monterotondo Lupa S.r.l., ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Federale al fine di ottenere la revoca della delibera n. 25/12 del 23.4.2012 (e il relativo annullamento) con cui il Collegio Arbitrale aveva definito la vertenza instaurata dal signor Angelocore Marco nei confronti della Polisportiva facendo obbligo alla stessa di liquidare in favore del predetto la somma di €2.000,00 a titolo di compenso della Stagione Sportiva 2010/2011. Il ricorso è fondato sul fatto che la Polisportiva non aveva avuto conoscenza di tale delibera e conseguentemente non aveva ottemperato al pagamento di quanto disposto non potendo così richiedere l'iscrizione e il ripescaggio nel Comitato Interregionale (Serie D). In subordine la ricorrente ha richiesto alla Corte di Giustizia Federale di essere rimessa in termini per poter presentare le opportune memorie difensive di fronte al Collegio Arbitrale.

Il ricorso va respinto in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 31 e 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Monterotondo Lupa S.r.l. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 settembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete